

AC 1114

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 14 è inserito il seguente:

14-bis) All'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

«7-ter. Nell'ambito della sezione relativa alla formazione del personale del Piano integrato di attività e organizzazione di cui al presente articolo, le amministrazioni indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno i dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze per realizzare attività di formazione con risorse interne e creare figure di docente e di tutor, destinatari di specifici percorsi formativi.»

1.80 I Relatori

Nota: rafforzamento della formazione dei dipendenti pubblici nell'ambito del PIAO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

“12-bis. All'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi quelli di Presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di Direttore degli Istituti storici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.»”.

1.82 I relatori

AC 1114

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo l'art. 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre nel computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68".

3.131 I Relatori

MOTIVAZIONE: la proposta emendativa è finalizzata ad escludere dal computo della quota delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999 il personale adibito agli uffici della ricostruzione e agli enti impegnati in azioni della ricostruzione, stabilizzato ai sensi dell'articolo 57 citato. Ed infatti, ove questo personale, dopo la stabilizzazione, decidesse, come spesso accade, di lasciare l'amministrazione stabilizzante, lo stesso non potrebbe essere rimpiazzato, poiché la copertura finanziaria prevista dalla norma concerne solo la stabilizzazione. Pertanto, se contribuisse al computo della quota di riserva per le assunzioni obbligatorie, le amministrazioni di cui al citato articolo 57 si potrebbero trovare a dovere assumere personale in base alla legge n. 68 del 1999, senza potere poi più contare sul personale che ha contribuito a determinare la quota, con evidenti conseguenze negative sulla funzionalità degli uffici, impegnati anche nella attuazione del PNC. La presente misura non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

AC 1114

EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

Art.6-bis

Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero

1. La dotazione organica del MAECI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato per il triennio 2023-2025 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del DPR 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.
3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con Decreto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione.
4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.06 I Relatori

RELAZIONE

L'emendamento in oggetto, in ossequio alla ratio del provvedimento in esame recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, e più specificatamente dell'articolo 6 comma 1 che, al fine di favorire la stabilizzazione e valorizzazione dei lavoratori a contratto di cui all'articolo 152, incrementa la riserva di posti in favore di detto personale nelle procedure concorsuali del MAECI, interviene sull'urgenza di legittimare una procedura concorsuale ad hoc per il personale a contratto della rete diplomatico-consolare che intende passare nei ruoli del MAECI colmando l'attuale drammatica penuria di personale che sta mettendo letteralmente in crisi l'operatività delle nostre sedi estere. Tale intervento consentirebbe di procedere ad un potenziamento della presenza italiana all'estero, colmando la penuria di organico attualmente registrata in ragione della scarsità delle domande di trasferimento all'estero del personale di ruolo, mediante il coinvolgimento del personale a contratto (personale di cui all'articolo 152 del dpr 18/67) già operativo, caratterizzato da conoscenza del territorio, della lingua e delle dinamiche socio-economiche locali, attraverso delle procedure concorsuali specifiche sul modello di quanto attuato in passato con la legge 442 del 2001. Infatti il crollo della domanda di trasferimento determina inevitabilmente un incremento di vacanze nelle nostre sedi oltre confine e pertanto un deperimento della qualità dei servizi, nelle dinamiche di accompagnamento del business italiano e nel supporto ai connazionali, senza tralasciare i riverberi che tutto ciò determina sulla capacità di dialogo e di relazione del nostro Paese in uno scenario globale sempre più complesso e in una congiuntura internazionale delicata e senza precedenti come quella in atto.

AC 1114

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

ART. 7.bis

(Disposizioni in materia di personale della Scuola superiore della magistratura)

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo le parole «a carico dalla Scuola» sono aggiunte le seguenti: «e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito da una indennità accessoria onnicomprensiva da corrispondersi mensilmente, graduata in funzione delle diverse qualifiche del personale e da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, compresi i compensi per il lavoro straordinario. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonché le modalità di erogazione della predetta indennità mensile, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola».

7.06 I Relatori

Dopo l'art. 23 è aggiunto il seguente

Art. 23-bis

1. Al fine di rafforzare l'attività amministrativa del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e realizzare l'attività di monitoraggio relativa all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto-legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con la legge del 29 luglio 2021, n. 108, il medesimo Consiglio è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il seguente contingente di personale: 1 unità dirigenziale di seconda fascia, 8 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 7 unità da inquadrare nell'Area degli assistenti, secondo il sistema di classificazione previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021- comparto funzioni centrali. Il reclutamento di predetto personale avviene in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, attraverso l'attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di graduatorie vigenti, mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 606.000,00 di cui euro 30.000,00 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 25.000,00 derivanti dalle maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal comma 1. E' altresì autorizzata a decorrere dall'anno 2023, la maggior spesa di euro 92.000,00 per incrementare i fondi risorse decentrate del personale del Segretariato Generale del CNEL in conseguenza di detto ampliamento e la maggior spesa di euro 40.000,00 per la corresponsione dei compensi dovuti al medesimo personale per le prestazioni di lavoro straordinario.

23.04 I Relatori - RITIRATO